



[illegible]

ROMA





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

La legge 21 giugno 2017, n. 96 (S.O.G.U. n. 144 del 23.6.2017) che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, ha introdotto nell'ordinamento importanti modifiche al regime del distacco dei lavoratori che hanno significative ricadute anche per l'attività di prevenzione e controllo dell'autotrasporto svolta dagli organi di polizia stradale.

In particolare, la norma citata è intervenuta sul D. Lgs. 17 luglio 2016, n. 136, apportando modificazioni all'art. 10 e all'articolo 12, prevedendo, rispettivamente, un regime più rigoroso in materia di comunicazioni preventive di distacco e una specifica sanzione per il conducente che non porta con sé, durante ciascun viaggio effettuato nell'ambito di tale regime, la predetta comunicazione.

Le norme sopraindicate hanno strategica rilevanza per alcuni settori dell'autotrasporto su strada ed impongono, perciò, una capillare attività di controllo da parte degli organi di polizia sulle strade chiamati a garantire, in ogni ambito del predetto trasporto, il rispetto delle fondamentali regole di concorrenza e tutela sociale. Per questa ragione, ferme restando le competenze in materia degli Uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui spetta, in via principale, il controllo, la verifica e l'accertamento di tutte le violazioni in materia



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

lavorativa, con la presente direttiva, si forniscono alcune istruzioni operative per garantire l'uniforme applicazione delle norme richiamate per quanto riguarda i profili che coinvolgono in modo diretto l'attività degli organi di polizia stradale.

1. Comunicazione preventiva di distacco transnazionale

Le imprese stabilite in uno Stato estero (sia UE, sia extra UE) che, nell'ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, D.lgs. n. 136, devono preventivamente comunicare al Ministero del Lavoro l'impiego dei lavoratori stessi quando, durante il periodo del distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato.

La comunicazione deve essere fornita esclusivamente in forma elettronica attraverso la compilazione di apposito *format* digitale predisposto nel portale internet del Ministero del Lavoro e deve essere effettuata dal datore di lavoro entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'inizio del distacco o del primo trasporto di cabotaggio, con le modalità tecniche contenute nell'*allegato C* al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 agosto 2016 e nelle Circolari del medesimo Dicastero e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, n. 3 del 22.12.2016 (*all. 1*) e n. 1670 del 28.02.2017 (*all. 2*).

Al termine della procedura informatica di compilazione della comunicazione, viene reso disponibile, in formato digitale, un documento, conforme ai modelli allegati (*all. 3 e 3 bis*), che può essere stampato o copiato direttamente dall'impresa che ha effettuato la comunicazione.

2. Lavoratore distaccato

La normativa richiamata fornisce la definizione di lavoratore distaccato stabilendo che deve intendersi *"il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia"* (v. art. 2, comma 1, lett. d) D.lgs. n. 136/2016).

In funzione dei diversi impieghi e delle imprese che possono beneficiare di tale lavoratore, sono previste tre diverse ipotesi di distacco temporaneo:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- da parte di un'impresa avente sede in un Stato estero presso una propria filiale situata in Italia;
- da parte dell'impresa sopraindicata presso un'azienda italiana appartenente al medesimo gruppo di impresa (c.d. distacco infragruppo);
- nell'ambito di un contratto di natura commerciale (appalto di opera o di servizi, trasporto ecc.), stipulato con un committente (impresa o altro destinatario) avente sede legale o operativa nel territorio italiano.

Ai fini delle disposizioni indicate, allo stesso regime sono sottoposti i lavoratori che le agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro distaccano presso una impresa utilizzatrice avente la propria sede o unità produttiva in Italia (somministrazione transnazionale di manodopera).

3. Comunicazione preventiva nel settore del trasporto stradale.

Nel settore del trasporto stradale, la predetta comunicazione preventiva deve essere fornita in caso di somministrazione transnazionale di manodopera, e nell'ipotesi in cui l'impresa di autotrasporto stabilita in altro Stato UE impieghi propri dipendenti per svolgere, con i mezzi nella propria disponibilità, operazioni di cabotaggio in Italia ⁽¹⁾.

Nel caso di cabotaggio stradale tal comunicazione preventiva ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte le operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in territorio italiano per conto della stessa impresa di autotrasporto indicata nella medesima comunicazione.

⁽¹⁾ I servizi di trasporto internazionale su strada, che comportano il mero transito su territorio italiano, ovvero il semplice attraversamento che non dia luogo ad attività di carico/scarico merci o imbarco/sbarco passeggeri, non configurano la fattispecie di distacco transnazionale e, conseguentemente, non comportano l'osservanza degli obblighi previsti dal Decreto n. 136/2016. Parimenti, nelle more di un chiarimento a livello europeo, si ritiene che l'obbligo di comunicazione non sia previsto neanche nelle ipotesi di trasporto, la cui origine o destinazione sia l'Italia, che non costituiscano operazioni di cabotaggio o non comportino somministrazione transnazionale di manodopera.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Rispetto alle comunicazioni preventive richieste in altri settori, quella prevista per il settore del trasporto su strada, in aggiunta alle informazioni generali indicate, deve indicare, in lingua italiana, anche la paga oraria lorda in euro del conducente distaccato e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da questo sostenute.

Per quanto riguarda il cabotaggio, come chiarito dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la citata circolare n. 1670 del 2017, il modulo di comunicazione deve contenere, nella sezione relativa alla durata del distacco, l'indicazione della data della prima operazione di cabotaggio effettuata sul territorio italiano (data inizio distacco), nonché quella dell'ultima operazione di cabotaggio effettuata prima dell'uscita dal nostro territorio (data fine distacco).

4. Conservazione ed esibizione della comunicazione preventiva di distacco

Secondo le disposizioni dell'art 10, comma, 1-ter, del D.lgs. n. 136/2016, in occasione di attività di autotrasporto effettuate da parte di imprese di autotrasporto straniere che impegnino conducenti distaccati o, comunque, in occasione di trasporti di cabotaggio, una copia della comunicazione preventiva di distacco comunicata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita agli organi di polizia stradale, in caso di controllo su strada; un'altra copia della medesima comunicazione deve essere conservata dal referente designato in Italia dall'impresa estera distaccante ⁽²⁾.

⁽²⁾ Secondo l'art. 10, comma 3 del D. Lgs. 136/2016, durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di designare un referente elettivamente domiciliato in Italia, incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell'impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi. Per lo stesso periodo, l'impresa che distacca lavoratori in Italia deve conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, i prospetti paga, i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

5. Altri documenti da portare a bordo dei veicoli condotti da lavoratori distaccati o in regime di cabotaggio

Il successivo comma 1-quater del citato articolo 10, prevede che, in occasione di un controllo su strada di veicoli di imprese di autotrasporto stabilite in altro Stato membro UE, che impegnano conducenti distaccati o che effettuano trasporti di cabotaggio, gli organi di polizia stradale, oltre alla presenza della comunicazione preventiva di cui sopra, verificano la presenza a bordo del mezzo anche della seguente documentazione:

- contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 ⁽³⁾;
- prospetti di paga del conducente.

Tutti i documenti indicati devono essere redatti o tradotti in lingua italiana.

⁽³⁾ Il contratto o altro documento equivalente, deve contenere (art. 1 e 2 D. Lgs. 26.5.1997, n. 152):

- l'identità delle parti;
- il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;
- la data di inizio e la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto a tempo determinato o indeterminato;
- la durata del periodo di prova se previsto;
- la durata del lavoro da effettuare all'estero e le eventuali condizioni del rimpatrio del lavoratore.
- la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione;
- l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
- l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento;
- gli eventuali vantaggi in denaro o in natura collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa all'estero;
- la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie;
- l'orario di lavoro;
- i termini del preavviso in caso di recesso.

Le informazioni di cui sopra, che hanno carattere generale, possono essere rese anche mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

6. Sanzioni per mancanza della comunicazione o di altri documenti

L'articolo 12, comma 1-bis del D.lgs. 136/2016, punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria ⁽⁴⁾, il conducente di un veicolo che, in regime di distacco o di cabotaggio stradale, circola senza la comunicazione preventiva di distacco o senza avere con sé gli altri documenti indicati nel precedente paragrafo 5 ⁽⁵⁾.

La stessa sanzione trova applicazione anche nei confronti di chiunque circola con una documentazione non conforme alle predette disposizioni, in particolare, quando i contenuti non siano corrispondenti a quelli imposti dalla normativa vigente o per il fatto che i documenti non siano stati redatti o tradotti in lingua italiana.

La sanzione sopraindicata è applicata al conducente. Obbligato in solido per la violazione è il proprietario del veicolo con cui è effettuato il trasporto.

7. Sanzioni per mancata effettuazione della comunicazione

L'art. 12, comma 1 del D.lgs. n. 136/2016 punisce, con sanzione amministrativa pecuniaria ⁽⁶⁾, la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto. La sanzione si applica per ogni lavoratore interessato ed è posta a carico del datore di lavoro che, nei tempi e modi sopraindicati, non ha provveduto a comunicare al Ministero del Lavoro il distacco di lavoratori o l'effettuazione di operazioni di cabotaggio.

Essendo tale illecito strettamente collegato a quello accertato sulla strada, relativo alla mancata esibizione della comunicazione, con cui in ogni caso concorre

⁽⁴⁾ Chi contravviene alle disposizioni indicate è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 (pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 1.000 euro)

⁽⁵⁾ Si tratta dei documenti previsti dall'articolo 10, commi 1-bis, 1-ter e 1- quater del D. Lgs. 136/2016

⁽⁶⁾ La violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

avendo diversa oggettività giuridica, l'accertamento della violazione di cui all'art.10, comma 1 bis, del citato D.lgs. 136/2016, deve essere sempre oggetto di segnalazione da parte dell'Ufficio di Polizia, al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro per gli adempimenti successivi.

8. Procedura di applicazione delle sanzioni

Il D.lgs. n. 136/16 nulla prevede sul procedimento relativo alla fase successiva ai controlli, in particolare per ciò che concerne l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni e la normativa applicabile al procedimento sanzionatorio.

Acquisito in merito il parere del Consiglio di Stato ⁽⁷⁾, l'accertamento e la contestazione della violazione di cui all'art. 12, comma 1 bis, diversamente da tutte le altre previste dal D.Lgs. 17 luglio 2016 n. 136, compete agli organi di polizia stradale secondo le disposizioni del codice della strada. Per questa violazione, infatti, il Consiglio di Stato ha affermato che non trovano applicazione del disposizioni della L. 689/81.

Per effetto di tale interpretazione fornita dal Consiglio di Stato, per la violazione punita dall'art. 12, comma 1 bis del D.Lgs 136/2016, perciò, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al minimo edittale. Non essendo previste sanzioni accessorie riguardanti il titolo di guida del conducente, è ammesso il pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma pari al 30% del minimo edittale, secondo quanto previsto dall'art. 202 CdS. Ricorrendo le circostanze previste dall'art. 203 CdS, il verbale di contestazione costituirà titolo esecutivo e l'illecito potrà essere estinto con il pagamento di una somma pari alla metà alla metà del massimo edittale previsto dallo stesso art. 12, comma 1 bis, D.Lgs 136/2016 più le spese di procedimento.

Secondo le norme del codice della strada, il verbale di contestazione della violazione di cui all'art. 12, comma 1 bis, può essere oggetto di ricorso al Prefetto, ovvero di opposizione al Giudice di Pace del luogo in cui è stata accertata la violazione, secondo le procedure del titolo VI del Codice.

⁽⁷⁾ Parere n. 1557 del 18.06.2018 - numero affare 595/2018



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Quando il veicolo con il quale è commessa la violazione di cui all'art. 10, comma 1-bis è immatricolato in un altro Stato, in coerenza con le diverse violazioni di leggi in materia di autotrasporto, l'art. 12 comma 1 bis del D.Lgs. 136/2016 prevede l'applicazione delle disposizioni dell'art. 207 CdS, con il fermo amministrativo del veicolo in caso di mancato pagamento della sanzione nelle mani dell'agente accertatore o di mancato versamento della cauzione. Anche per tale ipotesi, come precisato dal Consiglio di Stato, la somma da pagare è determinata secondo le disposizioni dell'art. 202 CdS ⁽⁸⁾.

L'accertamento e la contestazione della violazione di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 136/2016 rimane, invece, di competenza l'Ispettorato Territoriale del Lavoro territorialmente competente, nell'ambito dei controlli sull'impresa per la verifica delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo la procedura dettata dalla legge n. 689/81.

Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e i Servizi di Polizia Provinciale e Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Segna

PG/VA

(8) Cioè il minimo edittale previsto dall'art. 12 comma 1 bis del D.Lgs. 136/2016 (1.000 euro) con possibilità di ridurlo, in caso di pagamento entro 5 giorni, del 30%. La cauzione da versare in caso di mancato pagamento, conformemente alle disposizioni dell'art. 207 CdS è pari al minimo edittale (1.000 euro) per i veicoli immatricolati in Europa o nello SEE ed alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione (5.000 euro) nel caso di veicoli immatricolati in altri Stati.

INI. CIRCOLARI REGISTRAZIONE N. 3 DEL 22/12/2016

CIRCOLARE N. 3/2016



*Alle Direzioni interregionali e territoriali del
lavoro*

LORO SEDI

*All'INPS
Direzione centrale vigilanza prevenzione e
contrasto dell'economia sommersa*

*All'INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo*

e p.c.

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ufficio di Gabinetto

Segreteria tecnica del Ministro

Segretariato generale

*Direzione generale dell'immigrazione e
dell'integrazione sociale*

*Direzione generale della tutela delle condizioni
di lavoro e delle relazioni industriali*

*Al Comando Carabinieri per la Tutela del
Lavoro*

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

*Al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale*

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro*

*Al Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili*

Oggetto: comunicazione preventiva di distacco transnazionale e regime sanzionatorio – modelli UNI_Distacco_UE e CAB_UNI_UE – Decreto Ministeriale 10 agosto 2016 – art. 10, commi 1 e 2, e art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 136/2016 – indicazioni al personale ispettivo.

Obblighi di comunicazione

Il 22 luglio u.s. è entrato in vigore il D.Lgs. n. 136/2016, relativo al distacco transnazionale di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, emanato in attuazione della Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che ha abrogato il D.Lgs. n. 72/2000 di recepimento della Direttiva 96/71/CE, mutuandone le relative disposizioni.

L'art. 10 del Decreto n. 136 ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di adempimenti amministrativi tra i quali l'obbligo, per le imprese straniere che intendano distaccare lavoratori in Italia nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, di effettuare la comunicazione preventiva di distacco.

In particolare, la disposizione in argomento sancisce **in capo al prestatore di servizi straniero** l'obbligo di effettuare la **dichiarazione preventiva di distacco** del personale impiegato in Italia **entro le ore 24 del giorno antecedente all'inizio del distacco** stesso secondo le modalità definite dal Decreto Ministeriale 10 agosto 2016 e dai relativi allegati, che entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 27 ottobre 2016.

A far data dal 26 dicembre p.v., dunque, l'azienda straniera distaccante ha l'obbligo di effettuare la comunicazione preventiva di distacco del personale che intende impiegare in Italia.

Si ritiene inoltre che, a decorrere dalla medesima data, le imprese straniere siano altresì tenute a comunicare i distacchi avviati successivamente al 22 luglio 2016. Tale comunicazione andrà effettuata **entro il 26 gennaio 2017** – con le modalità indicate nel successivo paragrafo “*Comunicazione preventiva posticipata*” – **sempreché i distacchi siano ancora in essere a tale data.**

Sono quindi da ritenersi esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva i distacchi attivati dopo il 22 luglio 2016 ma cessati prima del 26 gennaio 2017, nonché i distacchi attivati prima del 22 luglio 2016.

Si precisa, inoltre, che l'obbligo in questione è posto esclusivamente in capo all'azienda straniera distaccante (prestatore di servizi) e trova applicazione sia nei confronti delle imprese stabilite in altri Stati membri, sia nei confronti delle imprese stabilite in uno Stato terzo/extra UE, ovvero nei confronti di agenzie di somministrazione stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori in Italia.

La comunicazione preventiva deve contenere le seguenti informazioni (cfr. Modello UNI_Distacco_UE – allegati A e C del D.M.):

- dati identificativi del prestatore di servizi/impresa distaccante (codice univoco dell'azienda attribuito dallo Stato di appartenenza al prestatore di servizi a fini fiscali, previdenziali o simili);
- generalità dei lavoratori distaccati;
- durata del distacco: data di inizio e data di fine;
- sede del distacco: indirizzo o indirizzi del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
- dati identificativi del soggetto distaccatario;
- specifica tipologia di servizi che giustificano il distacco: settore merceologico del soggetto distaccatario – classificazione ATECO 2007 secondo livello;
- generalità e domicilio eletto del referente ex art. 10, comma 3, lett. b), D.Lgs. 136/2016;
- generalità del referente di cui al comma 4 del medesimo articolo 10.

In caso di **agenzie di lavoro** che effettuino somministrazione transnazionale, nella **sezione 1 - prestatore di servizi** – del **Modello UNI_Distacco_UE** vanno riportati i dati dell'agenzia del lavoro stabilita in un altro Stato membro (denominazione, codice identificativo, sede ecc.), indicando altresì nel campo identificativo "somministrazione" della medesima sezione gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio della suddetta attività, ove sia prevista dalla normativa del Paese di stabilimento.

Nella **sezione 3 – soggetto distaccatario** – devono essere inseriti, invece, i dati dell'utilizzatore avente sede in Italia.

Con specifico riferimento alla **somministrazione transnazionale nel settore del trasporto su strada di merci o di passeggeri**, ferme restando le indicazioni fornite per le sezioni 1 e 3 di cui sopra, il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa (**sezione 4.1.2 – sede del distacco**) va individuato nella sede legale dell'impresa utilizzatrice e quindi corrisponde al contenuto della sezione 3 – soggetto distaccatario.

Diversamente, per le ipotesi di **cabotaggio di merci o passeggeri** di cui al Capo III del Regolamento (CE) n. 1072/2009 e al Capo V del Regolamento (CE) n. 1073/2009, tenuto conto delle peculiarità delle suddette operazioni nel cui ambito non risulta sempre individuabile né un soggetto distaccatario né un preciso luogo di svolgimento della prestazione, nelle more della predisposizione da parte del Ministero del lavoro di uno specifico Modello di comunicazione all'interno della piattaforma Distacco UE, l'impresa straniera distaccante dovrà assolvere all'obbligo in questione mediante l'invio di una dichiarazione

preventiva all'indirizzo di posta elettronica **Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it** utilizzando il modello allegato (cfr. allegato 1).

In merito alla compilazione del modello CAB_UNI_UE di cui all'allegato 1 si precisa che nella **sezione 3.1.1** relativa alla **durata del distacco** vanno inserite rispettivamente la data della prima operazione di cabotaggio effettuata sul territorio italiano – data inizio distacco – nonché quella dell'ultima operazione di cabotaggio effettuata prima dell'uscita dal nostro territorio – data fine distacco.

Il suddetto modello dovrà essere inviato **entro le ore 24 del giorno antecedente a quello della data della prima operazione.**

Nell'ambito del settore trasporto va, altresì, chiarito che i servizi di trasporto internazionale su strada che comportano il mero transito su territorio italiano, ovvero il semplice attraversamento che non dia luogo ad attività di carico/scarico merci o imbarco/sbarco passeggeri, non configurano la fattispecie di distacco transnazionale e, conseguentemente, non comportano l'applicazione del Decreto n. 136/2016 e dei relativi obblighi; ciò in ragione della circostanza che in tali ipotesi manca il presupposto della prestazione transnazionale di servizi in favore di un destinatario operante in territorio italiano.

Si rappresenta inoltre che nelle more di un chiarimento a livello europeo in merito all'individuazione di ulteriori fattispecie di trasporto internazionale escluse dal campo di applicazione delle direttive distacco e sino alla predisposizione di diverse istruzioni operative al riguardo, non si ritiene esigibile l'adempimento dell'obbligo di comunicazione in tutti le ipotesi di trasporto la cui origine o destinazione sia l'Italia che non costituiscano operazioni di cabotaggio o non comportino somministrazione transnazionale di manodopera.

Comunicazione “preventiva” posticipata

L'allegato C del citato D.M. contempla la c.d. “*comunicazione preventiva posticipata*” che, in caso di “*certificata indisponibilità del sistema informatico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (SID)*” consente ai prestatori di servizi di adempiere agli obblighi di comunicazione **entro le ore 24 del giorno successivo a quello di ripristino del pieno funzionamento del sistema.**

Come indicato in precedenza, tale modalità è utilizzata anche per comunicare i distacchi avviati successivamente al 22 luglio 2016.

In entrambi i casi la data di “inizio distacco” andrà valorizzata con quella di effettivo inizio.

Regole di trasmissione

Il D.M. 10 agosto 2016 definisce gli standard operativi e le regole di trasmissione per effettuare la comunicazione preventiva di distacco, tramite il Modello UNI_Distacco_UE, da parte dell'impresa stabilita in un altro Stato membro o in uno Stato terzo che distacca lavoratori in Italia.

Al fine di assolvere correttamente alla trasmissione della comunicazione, l'azienda distaccante dovrà acquisire apposite credenziali di accesso al sistema disponibile sul portale istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso una preventiva registrazione da effettuarsi inserendo i dati identificativi richiesti dal sistema stesso.

Al fine di contenere al massimo gli adempimenti in capo alle aziende distaccanti, la comunicazione preventiva di distacco, da effettuarsi entro le ore 24 del giorno antecedente all'inizio del distacco stesso, **può essere unica per tutti i lavoratori coinvolti nel distacco, anche laddove la durata ed il luogo di lavoro siano diversi.**

Inoltre, è ammesso l'**annullamento** della comunicazione preventiva nelle ipotesi in cui si renda necessaria *"la cancellazione di dati essenziali e nuova comunicazione degli stessi"*, ossia la correzione di dati indispensabili per l'identificazione delle parti/soggetti coinvolti nel distacco.

Sono considerati dati indispensabili ai fini dell'annullamento della comunicazione:

- a) il codice identificativo e lo Stato di stabilimento del prestatore di servizi;
- b) il codice fiscale azienda del soggetto distaccatario;
- c) il codice identificativo, lo Stato di nascita e la cittadinanza del lavoratore distaccato.

Per non incorrere nella sanzione prevista per la mancata o tardiva comunicazione, il prestatore di servizi deve effettuare la cancellazione/nuova comunicazione entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del distacco del lavoratore.

Nell'ipotesi in cui, invece, si rendano necessarie modificazioni/variazioni relative ad informazioni non essenziali per l'identificazione delle parti, concernenti uno o più lavoratori (durata del distacco, luogo di svolgimento della prestazione, tipologia di servizi, generalità e domicilio eletto del referente di cui al comma 3, lett. b, generalità del referente di cui al comma 4, numero del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione), la rettifica dei dati inseriti nell'originaria comunicazione preventiva deve essere effettuata entro le ore 24 del quinto giorno successivo alla data del verificarsi dell'evento modificativo.

I dati contenuti nel Modello UNI_Distacco UE risultano accessibili oltre che all'Ispettorato nazionale del lavoro (e quindi a tutto il personale ispettivo), anche all'Istituto nazionale di previdenza sociale e all'Istituto nazionale per le assicurazioni e infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice per l'amministrazione digitale.

Regime sanzionatorio

In ossequio ai principi comunitari di effettività e proporzionalità delle sanzioni, la cogenza dei nuovi obblighi comunicazionali è assicurata da un adeguato regime sanzionatorio.

In particolare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 136/2016 le violazioni da parte del prestatore di servizi dell'obbligo di comunicare:

- **il distacco entro le ore ventiquattro** del giorno antecedente all'inizio del distacco stesso, a meno dei casi che ammettono la c.d. Comunicazione Preventiva Posticipata;
- **l'annullamento/nuova comunicazione di dati essenziali entro le ore ventiquattro** del giorno antecedente all'inizio del distacco del lavoratore;
- **tutte le modificazioni successive** concernenti dati non essenziali **entro 5 giorni** dal verificarsi dell'evento;

sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato.

In ogni caso, in base all'art. 32, comma 1, lettera *d*), L. n. 234/2012 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*), gli importi di tali sanzioni **non possono essere superiori a 150.000 euro** (art. 12, comma 4, D.Lgs. n. 136/2016).

Alle violazioni in argomento risulta, inoltre, applicabile l'istituto della diffida obbligatoria di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

La presente circolare è indirizzata per conoscenza al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per ogni valutazione circa l'opportunità di inviare la stessa ai Consolati e alle Ambasciate estere aventi sede in Italia, nonché alle Ambasciate italiane presenti in Europa e nei Paesi extraUE.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Grazia Strano



Digitally signed by STRANO
GRAZIA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE
SOCIALI/80237250586

IL CAPO DELL'ISPETTORATO

Dott. Paolo Pennesi

Firmato digitalmente da
PENNESI PAOLO
C=IT
O=ISPETTORATO
NAZIONALE DEL
LAVORO/97900660586



*Direzione centrale vigilanza,
affari legali e contenzioso*

*Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro
LORO SEDI*

*All'INPS
Direzione centrale entrate e recupero crediti*

*All'INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo*

e p.c.

*Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ufficio di Gabinetto
Segreteria tecnica del Ministro
Segretariato generale*

*Direzione generale dell'immigrazione e
dell'integrazione sociale*

*Direzione generale della tutela delle condizioni
di lavoro e delle relazioni industriali*

*Al Comando Carabinieri per la Tutela del
Lavoro*

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

*Al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale*

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro*

*Al Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili*

Oggetto: Cabotaggio – comunicazione preventiva di distacco transnazionale – attivazione piattaforma modello UNI_CAB_UE – Decreto Ministeriale 10 agosto 2016 – art. 10, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 136/2016 – circ. n. 3 del 22 dicembre 2016 – precisazioni.

A partire dal prossimo **1° marzo 2017** sarà disponibile, ai fini della comunicazione preventiva di distacco **per le ipotesi di cabotaggio di merci o passeggeri** di cui al Capo III del Regolamento (CE) n. 1072/2009 e al Capo V del Regolamento (CE) n.1073/2009, il **Modello di comunicazione UNI_CAB_UE all'interno della piattaforma Distacco UE** predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, già operativa dal 22 dicembre u.s., per l'adempimento degli obblighi comunicazionali da effettuarsi negli altri settori tramite il Modello UNI_Distacco_UE.

Di seguito si forniscono, d'intesa con la Direzione generale dei sistemi informativi dell'innovazione tecnologica e della comunicazione, le necessarie indicazioni operative.

Come anticipato, a far data dal 1° marzo 2017, **l'impresa straniera distaccante dovrà assolvere all'obbligo in questione utilizzando la predetta procedura on line** e non più, come in precedenza, mediante l'invio del Modello cartaceo all'indirizzo di posta elettronica Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it.

Tuttavia, in fase di prima applicazione – e cioè sino al 7 marzo p.v. - si riterranno in ogni caso valide le comunicazioni preventive relative a distacchi decorrenti dal 1° marzo, inoltrate attraverso la citata e-mail.

In proposito, si ricorda che ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. n. 136 e del D.M. 10 agosto 2016 anche per le operazioni di cabotaggio il prestatore di servizi straniero ha l'obbligo di effettuare la dichiarazione preventiva di distacco del personale impiegato in Italia entro le ore 24 del giorno antecedente alla prima operazione.

Si precisa, inoltre, che per i distacchi già comunicati a mezzo e-mail (come detto ammessa sino al 7 marzo) **non sarà richiesto una nuova comunicazione tramite la procedura on-line.**

Per gli eventuali annullamenti o variazioni relativi a comunicazioni effettuate via e-mail si dovrà procedere all'invio di una comunicazione *ex novo* **tramite la suddetta piattaforma informatica** che andrà a sostituire la precedente inoltrata tramite e-mail, nel rispetto tuttavia dei termini previsti per l'annullamento e la variazione ovvero, rispettivamente, entro le ore 24 del giorno antecedente al verificarsi dell'evento o entro 5 giorni successivi dal verificarsi dello stesso (nel campo data di "inizio distacco" andrà inserita la data di effettivo inizio).

Al fine di consentire un riscontro immediato circa l'effettività e la tempestività delle comunicazioni da parte degli organi di vigilanza, si ritiene necessario che siano sempre conservate a bordo del veicolo le copie delle comunicazioni effettuate (sia a mezzo e-mail che telematicamente).

Come chiarito da questo Ispettorato con circolare n. 3/2016, tenuto conto delle peculiarità delle suddette operazioni nel cui ambito non risulta sempre individuabile né un soggetto distaccatario né un preciso luogo di svolgimento della prestazione, la comunicazione in argomento deve contenere le seguenti informazioni:

- dati identificativi del prestatore di servizi/impresa distaccante (codice univoco dell'azienda attribuito dallo Stato di appartenenza al prestatore di servizi a fini fiscali, previdenziali o simili);
- generalità dei lavoratori distaccati;

- durata del distacco: data di inizio e data di fine;
- generalità e domicilio eletto del referente ex art. 10, comma 3, lett. b), D.Lgs. 136/2016;
- generalità del referente di cui al comma 4 del medesimo articolo 10.

Si ribadisce altresì, in merito alla compilazione del modello UNI_ CAB_UE, che nella sezione 3.1.1 relativa alla durata del distacco vanno inserite rispettivamente la data della prima operazione di cabotaggio effettuata sul territorio italiano – data inizio distacco – nonché quella dell’ultima operazione di cabotaggio effettuata prima dell’uscita dal nostro territorio – data fine distacco.

Va tenuto presente, infine, come l’azienda straniera distaccante che dovrà effettuare per la prima volta la trasmissione della suddetta comunicazione, dovrà acquisire specifiche credenziali di accesso al sistema disponibile sul portale istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante una preventiva registrazione con inserimento dei dati identificativi dell’azienda straniera (e non del soggetto/società che effettua materialmente la registrazione e compilazione del modello). Con le credenziali ricevute al momento della registrazione a Cliclavoro, si accede al box “Azienda” – visualizzabile dopo aver selezionato Profilo utente – presente nell’area riservata. Quindi si dovrà poi cliccare su “Aggiungi” e procedere alla registrazione dell’azienda straniera (non dovrà essere inserito il codice fiscale, ma selezionare la spunta “Non sono in possesso di P.IVA.” e compilare il campo “Codice identificativo”).

Per eventuali problemi nella registrazione o compilazione il Ministero mette a disposizione indirizzi email dedicati: DistaccoUE@lavoro.gov.it; Clic4Help@lavoro.gov.it.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Danilo Papa)

Firmato digitalmente da PAPA DANILO
C=IT
O=ISPETTORATO NAZIONALE DEL
LAVORO/97900660586

Distacco Transnazionale lavoratori in Italia CO Preventiva - Modello UNI_Distacco_UE

Sezione 1 - Prestatore di servizi

denominazione datore di lavoro *			
codice identificativo *		identificativo somministrazione	
stato *			
città sede legale *			
CAP sede legale *			
indirizzo sede legale *			
telefono sede legale *		fax sede legale *	
e-mail sede legale *			

1.1 Dati legale rappresentante

codice identificativo *		soggetto privo di Codice Fiscale *	
cognome *		nome *	
sessu *		data di nascita *	
stato di nascita *			
città di nascita (*)			
comune di nascita (*)			
cittadinanza *		soggiornante in Italia *	
comune in Italia *			
indirizzo in Italia *		CAP *	

Sezione 2 - Referenti prestatore di servizi

2.1 Referente art.10, comma 3, lettera b)

codice identificativo *		soggetto privo di Codice Fiscale *	
cognome *		nome *	
sessu *		data di nascita *	
stato di nascita *			
città di nascita (*)			
comune di nascita (*)			

cittadinanza *

comune domicilio elettivo *

indirizzo domicilio elettivo * CAP *

telefono * cellulare *

e-mail * fax

2.2 Referente art.10, comma 4

codice identificativo * soggetto privo di Codice Fiscale *

cognome * nome *

Sesso * data di nascita *

stato di nascita *

città di nascita (*)

comune di nascita (*)

cittadinanza *

comune domicilio elettivo *

indirizzo domicilio elettivo * CAP *

telefono * cellulare *

e-mail * fax

Sezione 3 - Soggetto distaccatario

codice fiscale *

denominazione datore di lavoro *

settore *

comune sede legale *

indirizzo sede legale * CAP *

3.1 Dati legale rappresentante

codice identificativo * soggetto privo di Codice Fiscale *

cognome * nome *

Sesso * data di nascita *

stato di nascita *

città di nascita (*)

comune di nascita (*)

cittadinanza *

Sezione 4 - Distacchi

4.1 - Distacco

(Comunicazione preventiva, per avvio distacco: creare una sezione 4.1 per ogni distacco da avviare)
(Variazione: consentita una sola sezione 4.1)

4.1.1 - Durata del distacco

data inizio distacco * data fine distacco *

4.1.2 - Sede del distacco

comune sede del distacco *

indirizzo sede del distacco * CAP *

4.1.3 - Lavoratori

4.1.3.1 - Lavoratore

(Comunicazione preventiva, per avvio distacco: creare una sezione 4.1.3.1 per ogni lavoratore coinvolto in un distacco, a parità di sede di lavoro e durata)
(Variazione: consentita una sola sezione 4.1.3 e una sola 4.1.3.1)

progressivo * codice identificativo * soggetto privo di Codice Fiscale *

cognome * nome *

sex * data di nascita *

stato di nascita *

città di nascita (*)

comune di nascita (*)

cittadinanza *

mansione

Sezione 5 - Dati invio

codice identificativo del compilatore *

data invio (marca temporale) * tipo di comunicazione *

e-mail del soggetto che effettua la comunicazione *

codice comunicazione * codice comunicazione precedente *

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI**Cabotaggio**
CO Preventiva - Modello UNI_CAB_UE**Sezione 1 - Prestatore di servizi**

denominazione datore di lavoro *		
codice identificativo *		
stato *		
città sede legale *		
CAP sede legale *		
indirizzo sede legale *		
telefono sede legale *		fax sede legale *
e-mail sede legale *		

1.1 Dati legale rappresentante

soggetto privo di Codice Fiscale	☐	codice identificativo/ Codice Fiscale *	
cognome *		nome *	
sex *	Maschile ☐ Femminile ☐	data di nascita *	
stato di nascita *			
città di nascita *			
cittadinanza *			
soggiornante in Italia *	☐	comune in Italia *	
indirizzo in Italia *		CAP *	

Sezione 2 - Referenti prestatore di servizi**2.1 Referente art.10, comma 3, lettera b)**

soggetto privo di Codice Fiscale	☐	codice identificativo/ Codice Fiscale *	
cognome *		nome *	
sex *	Maschile ☐ Femminile ☐	data di nascita *	
stato di nascita *			
città di nascita *			



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Cabotaggio CO Preventiva - Modello UNI_CAB_UE

cittadinanza *

comune domicilio elettivo *

indirizzo domicilio elettivo *

CAP *

telefono *

cellulare *

e-mail *

fax

2.2 Referente art.10, comma 4

soggetto privo di Codice Fiscale

☐

codice identificativo/
Codice Fiscale *

cognome *

nome *

Sesso *

Maschile

☐

Femminile

☐

data di nascita *

stato di nascita *

città di nascita *

cittadinanza *

comune domicilio elettivo *

indirizzo domicilio elettivo *

CAP *

telefono *

cellulare *

e-mail *

fax



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Cabotaggio CO Preventiva - Modello UNI_CAB_UE

Sezione 3 - Distacchi

3.1 - Distacco

(Comunicazione preventiva, per avvio distacco: creare una sezione 3.1 per ogni distacco da avviare)

(Variazione: consentita una sola sezione 3.1)

3.1.1 - Durata del distacco

data inizio distacco *

data fine distacco *

3.1.2 - Lavoratori

3.1.2.1 - Lavoratore

(Comunicazione preventiva: creare una sezione 3.1.2.1 per ogni lavoratore coinvolto in un distacco)

(Variazione: consentita una sola sezione 3.1.1 e una sola 3.1.2.1)

progressivo *

soggetto privo di Codice Fiscale

☐

codice identificativo/
Codice Fiscale *

cognome *

nome *

Sesso *

Maschile

☐

Femminile

☐

data di nascita *

stato di nascita *

città di nascita *

cittadinanza *

mansione

progressivo *

soggetto privo di Codice Fiscale *

☐

codice identificativo *

soggetto privo di Codice Fiscale

☐

codice identificativo/
Codice Fiscale *

cognome *

nome *

Sesso *

Maschile

☐

Femminile

☐

data di nascita *

stato di nascita *

città di nascita *

cittadinanza *

mansione



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Cabotaggio CO Preventiva - Modello UNI_CAB_UE

progressivo *			
soggetto privo di Codice Fiscale	☐ codice identificativo/ Codice Fiscale *		
cognome *		nome *	
sex *	Maschile ☐ Femminile ☐	data di nascita *	
stato di nascita *			
città di nascita *			
cittadinanza *			
mansione			

progressivo *			
soggetto privo di Codice Fiscale	☐ codice identificativo/ Codice Fiscale *		
cognome *		nome *	
sex *	Maschile ☐ Femminile ☐	data di nascita *	
stato di nascita *			
città di nascita *			
cittadinanza *			
mansione			

progressivo *			
soggetto privo di Codice Fiscale	☐ codice identificativo/ Codice Fiscale *		
cognome *		nome *	
sex *	Maschile ☐ Femminile ☐	data di nascita *	
stato di nascita *			
città di nascita *			
cittadinanza *			
mansione			



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Cabotaggio CO Preventiva - Modello UNI_CAB_UE

Sezione 4 - Dati invio

codice identificativo del compilatore *

data invio (marca temporale) *

☐ Comunicazione Preventiva

☐ Comunicazione Preventiva Posticipata

tipo di comunicazione *

☐ Variazione

☐ Annullamento

e-mail del soggetto che effettua la comunicazione *